Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 30 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ordinato un lutto di Corte di giorni 90 a partire da oggi, per il **decesso** di Sua Maestà Boris III, Re dei Bulgari, **avvenuta** ieri a Sofia.

Roma, lì 29 agosto 1943.

(2772)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1943, n. 732.
Inizio dell'anno giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato l'art. 85 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che fissa la data di inizio dell'anno giudiziario al 29 ottobre.

Art. 2.

L'anno giudiziario comincia il primo gennaio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, *foglio* 23. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 agosto 1943, n. 733.
1ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1943-44.

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 19 agosto 1943, sul decreto che autorizza una prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1943-44.

MAESTA',

Per fronteggiare talune spese eccezionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri di carattere urgente ed imprevedibile, è necessario integrare di L. 2.000.000 la somma all'uopo inscritta in bilancio.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1943-44, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1943-44 sono disponibili lire 40.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 347 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1943-44 è autorizzata una prima prelevazione della somma di lire duemilioni (L. 2.000.000), da inscriversi al sottoindicato capitolo dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 46. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . L. 2.000.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1943
Atti del Governo, registro 460, *foglio* 21. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1943.
Agevolazioni tributarie a favore del comune di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Livorno danneggiato dalle offese belliche, sono accordate le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, a decorrere dal 1° luglio 1943.

Art. 2.

Per ottenere lo sgravio a titolo di sfitto parziale, nei casi in cui questo abbia avuto inizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori di fabbricati devono presentare apposita domanda, entro il termine del 31 ottobre 1943, all'Ufficio distrettuale delle imposte. Negli altri casi la domanda deve essere presentata dai possessori entro il termine di centoventi giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato in tutto o in parte.

Analoga domanda dovrà essere presentata entro il termine di centoventi giorni dal compimento dell'anno, durante il quale il fabbricato rimase parzialmente non affittato, se lo sfitto riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato stesso, ovvero dal compimento del periodo non inferiore al semestre, se lo sfitto riflette tutto il fabbricato.

Art. 3.

Ai fini della revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° luglio 1943, dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e *C*-1, dell'imposta sul patrimonio, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3, 5 e 7 del citato decreto-legge, i contribuenti interessati devono presentare le relative domande entro il termine del 31 ottobre 1943.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, previste dall'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° luglio 1943, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Allo sgravio delle imposte, sovrimposte, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile dei fabbricati, di cui al terzo comma dell'art. 2, a quello mobiliare previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo art. 4 del predetto decreto-legge, si provvede in base alle domande prodotte per le suaccennate rispettive imposte.

Art. 5.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 6.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati, in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare, anche saltuariamente, l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 60 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338.

Art. 7.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore medesimo dei vani resi inabitabili.

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione delle domande.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338.

Art. 8

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i biliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previste dall'art. 16 del citato decreto legge 12 aprile 1934, n. 243, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 9.

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'art. 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subiti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato testo unico per la finanza locale.

Art. 10.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 5, 8 e 9 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro centoventi giorni dal verificarsi del sinistro.

Art. 11.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazini straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del citato testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti o ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 12.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, nei termini stabiliti col presente decreto, ai quali non è applicabile la proroga disposta col decreto Ministeriale 5 giugno 1943. Esse possono anche essere inviate agli uffici competenti mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Roma, addì 5 agosto 1943.

Il Ministro: BARTOLINI

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1943.
Disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sull'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna olivicola 1943-44 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alle varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, « di Cerignola » o « di Spagna » e « di S. Agostino » o « di Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia dei quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a quelle sopra indicate, su proposta dell'ispettore agrario della Provincia produttrice, il quale è tenuto a indicare, nella proposta stessa, il quantitativo di olive di cui per ciascuna varietà da tavola si ritiene di poter concedere l'autorizzazione per la salamoia, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.

I produttori di olive da tavola di cui al precedente art. 1, comma 1° e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti a termini del comma 2° dell'articolo stesso, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui all'art. 1, comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui all'art. 1, comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata, nello stesso giorno in cui è avvenuto il ritiro, all'Ufficio della predetta associazione nella provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Art. 3.

La Confederazione degli industriali potrà provvedere a ripartire i quantitativi di prodotti assegnati alla lavorazione in salamoia, ai termini dell'art. 1 del presente decreto, tra le ditte che lavorano tale prodotto, dandone comunicazioni all'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1943

Il Ministro: BRIZI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 1° marzo 1943 al 1° marzo 1944, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il giorno 1° marzo 1944.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 28 febbraio 1943 ed il 1° marzo 1944 e pagabili da debitori residenti nel comune di Cagliari, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 1° marzo 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1943.

Il Ministro: AZZARITI

(2771)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 26 agosto 1943, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1943 n. 668, concernente la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

(2768)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che il Ministro per la guerra, con nota in data 26 agosto 1943, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1943, n. 587, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra e la costituzione di una sezione speciale della Commissione stessa.

(2769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 774 dell'11 agosto 1943 relativo ai prezzi del carbone da riscaldamento Petershofen

A completamento del provvedimento P. 167 del 14 novembre 1941 e ferme restando tutte le altre disposizioni in esso contenute, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 774 dell'11 agosto c. a. ha comunicato che i prezzi del carbone da riscaldamento Petershofen per i sottoelencati capoluoghi di provincia sono stabiliti come appresso:

Capoluogo di provincia	Porto o transito di riferimento	Petershofen noci III e IV (pisello)
Alessandria	Genova	368
Ancona	Ancona	354
Aosta	Genova	406
Apuania	La Spezia	356
Arezzo	Livorno	396
Ascoli Piceno	Pescara	388
Asti	Genova	375
Avellino	Salerno	366
Bari	Bari	353
Belluno	Venezia	379
Benevento	Salerno	374
Bergamo	Genova	396
Bologna	Venezia	389
Bolzano	S. Candido	385
Brescia	Venezia	396
Brindisi	Brindisi	348
Campobasso	Salerno	394
Catanzaro	Reggio Calabria	393
Chieti	Pescara	368
Como	Genova	396
Cosenza	Taranto	398
Cremona	La Spezia	389
Cuneo	Savona	374
Ferrara	Venezia	380
Firenze	Livorno	376
Fiume	Fiume	341
Foggia	Barletta	371
Forlì	Ravenna	371
Frosinone	Civitavecchia	400
Genova	Genova	340
Gorizia	Trieste	367
Grosseto	Civitavecchia	387
Imperia	Savona	366
L'Aquila	Pescara	398
La Spezia	La Spezia	351
Lecce	Brindisi	363
Littoria	Civitavecchia	395
Livorno	Livorno	349
Lucca	Livorno	362
Macerata	Ancona	375
Mantova	Venezia	387
Matera	Bari	368
Milano	Genova	384
Modena	La Spezia	392
Napoli	Napoli	351
Novara	Genova	383
Padova	Venezia	360
Parma	La Spezia	381
Pavia	Genova	377
Perugia	Ancona	397
Pesaro	Ancona	372
Pescara	Pescara	360
Piacenza	Genova	384
Pisa	Livorno	355
Pistoia	Livorno	374
Pola	Pola	346
Potenza	Salerno	382
Ravenna	Ravenna	352
Reggio Calabria	Reggio Calabria	345
Reggio Emilia	La Spezia	387
Rieti	Civitavecchia	398
Roma	Civitavecchia	378
Rovigo	Venezia	372
Salerno	Salerno	349
Savona	Savona	346
Siena	Livorno	384
Sondrio	Genova	411
Taranto	Taranto	346
Teramo	Pescara	382
Terni	Civitavecchia	389
Torino	Savona	384
Trento	San Candido	397
Treviso	Venezia	358
Trieste	Trieste	345
Udine	Trieste	373
Varese	Genova	398
Venezia	Venezia	345
Vercelli	Genova	381
Verona	Venezia	382
Vicenza	Venezia	368
Viterbo	Civitavecchia	378

Differenze in più e in meno per altre pezzature.

Per il grosso noci I e II: L. 25 in più per riferimento via mare; L. 15 in più per riferimento via terra.

Per il minuto: L. 35 in meno per riferimento via mare; L. 45 in meno per riferimento via terra.

(2738)

Riassunto del provvedimento P. 782 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi dei cementi

A parziale modifica del provvedimento P. 258 del 28 febbraio 1942 riguardante i prezzi dei leganti idraulici, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 782 del 18 agosto 1943, ha disposto quanto segue:

I prezzi di vendita da produttore per i cementi normali per merce nuda, resa franco fabbrica sono stabiliti nella misura seguente:

cemento tipo 680, L. 29 per q.le;
cemento tipo 500, L. 24,50, per q.le;
agglomerato cementizio 350 L. 21 per q.le.

L'addebito in fattura, a compenso delle spese di trasporto è ridotto da L. 9 a L. 6 al quintale, per la merce spedita in qualsiasi località del Regno, franco stazione (richiesta dal consumatore) delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, oppure consegnata alla banchina del porto di arrivo.

L'addebito a carico del compratore per i ritiri diretti dalla fabbrica con mezzi di trasporto del compratore stesso è ridotto da L. 5 a L. 2 al quintale.

Restano *invariati* i prezzi stabiliti dal provvedimento P. 258 per la vendita al consumatore in qualsiasi località del Regno, per i ritiri diretti dalla fabbrica con mezzi di trasporto del compratore, e per la minuta vendita dai magazzini dei rivenditori.

Restano altresì immutate le norme del provvedimento suddetto circa la Cassa conguaglio e circa gli imballaggi.

Nulla è innovato per quanto concerne i prezzi dei leganti speciali.

(2765)

Riassunto del provvedimento P. 784 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi dei pali e delle antenne di legno

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro con provvedimento P. 784 del 18 agosto 1943 ha stabilito come appresso i prezzi dei pali e delle antenne.

1. *Pali:*

a) pali di pino silano, finiti ed iniettati al bicloruro di mercurio, lunghezza da m 6,50 fino a m. 12, diametro in punta da cm. 11 a cm. 15, rastremazione media cm. 1 per ml. Qualità: legname tenace e di buona compattezza, sano, esente da nodi avariati o troppo grandi, escluse le fenditure troppo accentuate o estese. I pali devono essere diritti in modo tale che la proiezione della retta congiungente i centri delle sezioni trasversali di base e di cima non esca in alcun punto fuori del palo. Prezzo L. 1000 al mc.

Per i pali iniettati con diametro obbligato di punta e per lunghezza fissa è consentita una maggiorazione del 30%.

Per i pali di 1ª scelta, perfettamente diritti e sani, esclusi i nodi viziosi e penetranti, è consentita una successiva maggiorazione del 10%;

b) pali di pino silvestre e di abete, finiti ed iniettati al bicloruro di mercurio (produzione alta Italia), lunghezza da m. 6,50 a m. 12, diametro in punta da cm. 11 a cm. 15, rastremazione media cm. 1 per ml. Qualità: legname tenace e di buona compattezza, sano, esente da nodi avariati o troppo grandi, escluse le fenditure troppo accentuate o troppo estese. I pali debbono essere diritti in modo tale che la proiezione della retta congiungente i centri delle sezioni trasversali di base e di cima non esca in alcun punto fuori del palo. Prezzo L. 1100 al mc.

Per i pali iniettati con diametri di punta obbligati e per lunghezze fisse, è consentita una maggiorazione del 30%.

Per i pali di 1ª scelta, perfettamente sani e diritti, esclusi i nodi viziosi o penetranti è consentita una maggiorazione successiva del 10%.

Per i pali con percentuali fisse di abete o di pino, è consentita una maggiorazione successiva del 10%;

c) pali di castagno, in monte lunghezza da m. 6 a m. 12, diametro in punta cm. 10/12. Prezzo L. 580 al mc.

Per i pali di castagno aventi misure obbligate nella lunghezza e nei diametri alla base e in punta è ammessa una maggiorazione del 20%;

d) pali greggi di pino silano, semplicemente scortecciati assortimento di misure in monte, diametro in punta da cm. 12 a cm. 16, lunghezza e caratteristiche uguali ai pali finiti di pino silano. Prezzo L. 420 al mc.;

e) pali greggi di conifere, abete e pino silvestre (produzione alta Italia) semplicemente scortecciati, assortimento di misure in monte, diametro in punta da cm. 12 a cm. 16, aventi stesse lunghezze e caratteristiche dei pali di abete e pino silvestre finiti. Prezzo L. 490 al mc.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce resa franco vagone partenza stazione FF SS. o stazione ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo più vicino al luogo di produzione per i pali greggi, e più vicino ai cantieri di iniezione per i pali finiti e iniettati.

2. *Antenne:*

Caratteristiche:

lunghezza da m. 12, diametro in punta da cm. 16 in sopra, qualità come per i pali greggi, ma perfettamente diritti. Prezzo come per i pali greggi con aumento del 15%.

Per ogni metro di lunghezza in più, fino a m. 15 ulteriore aumento del 15%.

Da m. 16 aumento del 20% ulteriore al precedente;
» 17 » 20% »
» 18 » 25% »
» 19 » 25% »
» 20 » 30% »

I prezzi suddetti si riferiscono a merce resa franco vagone partenza stazione FF SS. o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, più vicino al luogo di produzione.

(2764)

Avviso di rettifica relativo ai prezzi dei tronchi e segati di latifoglie

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, rende noto che al testo del provvedimento P. 679 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 116 del 19 maggio 1943, va apportata la seguente modifica: a pagina 1770, tavolame tiglio prezzo 1ª qualità, invece di L. 1750 al mc. deve essere « L. 1170 ».

(2766)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 %, n. 728661, di annue L. 84, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 21 agosto 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2752)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

Sono stati presentati per un'operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 646425 di L. 35 e n. 646426 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Folinea Roberto fu Tommaso, domiciliata in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, tra-

scorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 21 agosto 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1943 - N. 151

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S U America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6797
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,35
Id 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id 5 % (1935)	70,975
Redimib. 3,50 % (1934)	64,925
Id. 5 % (1936)	74 —
Id 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	94,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,85
Id. 5 % (1944)	92,625
Id. 5 % (1949)	72,325
Id. 5 % (15-2-50)	71,875
Id. 5 % (15-9-50)	72,075
Id. 5 % (15-4-51)	72,05

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al Demanio dello Stato del relitto della strada statale metaurense

Con decreto interministeriale del 22 aprile 1943, la zona demaniale distinta col n. 117 del foglio di mappa catastale n. 251 del comune censuario di Urbino, della superficie di are 27 e centiare 40, passa al patrimonio dello Stato.

(2754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esami di concorso per la professione di procuratore

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 15 e 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del Regio decreto-legge citato;

Visti l'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940, n. 254, e gli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, che recano modicazioni all'ordinamento forense;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1941 col quale furono sospesi gli esami per la professione di procuratore indetti per il 1940;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione, a norma dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1941, n. 224, e di indire gli esami stessi;

Sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore.

Essi si svolgeranno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, e le relative prove scritte si terranno nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 1944, alle ore 9 antimeridiane.

Peraltro le prove medesime potranno aver luogo per i candidati di una o più Corti d'appello anche in altre sedi che saranno determinate con successivo decreto.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al Ministero di grazia e giustizia entro il 30 novembre p. v. corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, num. 37.

Coloro che hanno presentata domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940 dovranno ripetere la domanda su carta da bollo da L. 8 e presentarla al Ministero corredata dei prescritti documenti entro il suindicato termine.

Art. 3.

Il numero massimo dei procuratori che, a termini dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di appello, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato *A*.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 agosto 1943

Il Ministro: AZZARITI

ALLEGATO *A*.

Numero dei procuratori che potranno essere iscritti negli albi per l'anno 1944, eccetto quelli i quali hanno il diritto alla iscrizione senza limitazione.

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA
(n. 10)

Ancona	3	Macerata	
Ascoli Piceno	2	Pesaro	
Camerino	1	Urbino	
Fermo	1		

2. — CORTE DI APPELLO DI BARI
(n. 52)

Bari	22	Lucera	3
Brindisi	3	Taranto	4
Foggia	5	Trani	5
Lecce	10		

3. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
(n. 24)

Bologna	10	Parma	4
Ferrara	2	Piacenza	1
Forlì	1	Ravenna	2
Modena	1	Reggio Emilia	3

4. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
(n. 14)

Bergamo	3	Cremona	3
Brescia	6	Mantova	2

5. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
(n. 12)

Cagliari	5	Oristano	1
Lanusei	1	Sassari	3
Nuoro	1	Tempio Pausania	1

6. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
(n. 29)

Castrovillari	2	Nicastro	1
Catanzaro	7	Palmi	4
Cosenza	7	Rossano	1
Locri	5	Vibo Valentia	2

7. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
(n. 24)

Arezzo	1	Montepulciano	1
Firenze	14	Pisa	2
Grosseto	1	Pistoia	1
Livorno	1	Siena	1
Lucca	2		

8. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA
(n. 21)

Apuania	1	La Spezia	2
Genova	16	Savona	1
Imperia	1		

9. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA
(n. 13)

L'Aquila	4	Pescara	1
Avezzano	1	Sulmona	2
Chieti	2	Teramo	1
Lanciano	2		

10. — CORTE DI APPELLO DI MILANO
(n. 43)

Busto Arsizio	1	Monza	2
Como	2	Pavia	3
Lecco	1	Sondrio	1
Lodi	1	Varese	1
Milano	30	Vigevano	1

11. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
(n. 75)

Ariano Irpino	2	Campobasso	4
Avellino	4	Isernia	1
Benevento	4	Lagonegro	2
Larino	2	Potenza	3
Matera	2	Salerno	4
Melfi	2	S. Maria Capua Vetere	9
Napoli	35	S. Angelo dei Lombari	1

12. — CORTE DI APPELLO DI ROMA
(n. 55)

Cassino	2	Perugia	3
Frosinone	2	Rieti	1
Littoria	2	Roma	37
Spoleto	2	Velletri	2
Terni	2	Viterbo	2

13. — CORTE DI APPELLO DI TORINO
(n. 28)

Alba	1	Cuneo	2
Alessandria	4	Ivrea	1
Aosta	1	Novara	2
Asti	1	Torino	12
Biella	1	Verbania	1
Casale Monferrato	1	Vercelli	1

14. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(n. 14)

Capodistria	1	Tolmezzo	1
Fiume	1	Trieste	4
Gorizia	2	Udine	2
Pola	1	Zara	1
Pordenone	1		

15. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
(n. 22)

Belluno	1	Trento	1
Bolzano	1	Treviso	3
Padova	3	Venezia	4
Rovereto	1	Verona	4
Rovigo	1	Vicenza	3

Numero complessivo 436.

Il Ministro: AZZARITI

(2746)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca dei concorsi a 202 cattedre di matematica ed a 138 cattedre di disegno negli Istituti dell'ordine medio

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre nei Regi istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico e i relativi esami di abilitazione all'insegnamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1943;

Decreta:

I concorsi a n. 202 cattedre di matematica ed a n. 138 cattedre di disegno negli Istituti dell'ordine medio, indetti con il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, sono revocati.

Le relative prove di esame avranno efficacia al solo scopo del conferimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

Roma, addì 23 agosto 1943.

Il Ministro: SEVERI

(2749)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.